



In NOME del POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE di ROMA SEZIONE Sez.XIII°

N. RG. 2757-15

REPUBBLICA ITALIANA

Il Giudice **dott. cons. Massimo Moriconi**

nella causa tra

F.F.in proprio e nella qualità di esercente la potestà su A.P.; N.P., R.S., S.P. (avv.ti F. S. B.)  
attori

E

Azienda Strade L.A.in persona del suo legale rappresentante pro tempore (avv.M. M. e P. G.)  
convenuta

ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, alla pubblica udienza del 29.11.2018 dando lettura del dispositivo e della presente motivazione, facente parte integrale del verbale di udienza, la seguente

#### S E N T E N Z A

La motivazione che segue è stata redatta ai sensi dell'art.16-bis, comma 9-octies (aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a, n. 2-ter, D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132) decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 secondo cui *gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalita' telematiche sono redatti in maniera sintetica.*

Poiché già la novella di cui alla l. 18 giugno 2009, n. 69 era intervenuta sugli artt.132 cpc e 118 att.cpc , prevedendo che la sentenza va motivata con una **concisa** e **succinta** esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, occorre attribuire al nuovo intervento un qualche significato sostanziale, che tale non sarebbe se si ritenesse che l'innovazione ultima sia puramente ripetitiva - mero sinonimo- del concetto già precedentemente espresso.

La necessità di smaltimento dei ruoli esorbitanti e le prescrizioni di legge e regolamentari (cfr. Strasburgo 2) circa la necessità di contenere la durata delle cause,

impongono pertanto applicazione di uno stile motivazionale **sintetico** che è stile più stringente di previgente alla disposizione dell'art. 19, comma 1, lett. a, n. 2-ter, d.l.83/2015.

\*

Letti gli atti e le istanze delle parti,  
osserva:

**-1-**

Gli attori come sopra epigrafati, nella qualità la prima di (sedicente) convivente, di R.P. deceduto il 13.2.2009, e madre di A.P., gli altri rispettivamente padre, madre e fratello di R.P. , esponevano che il 13.2.2009 R.P. percorreva la via Pontina alla guida della sua Fiat Punto tg DJ909YN di proprietà di F.F.allorché all'altezza della chilometrica 37,300 in territorio del Comune di Aprilia dove la strada è a senso unico di marcia con due corsie e con andamento discendente, appena uscito da una curva volgente a destra a visuale parzialmente libera, R.P. improvvisamente si trovava dinanzi un incolonnamento di mezzi marcianti a velocità ridottissima causato da un restringimento della carreggiata, non segnalato, dovuto ad un cantiere mobile che occupava la corsia di destra e obbligava i veicoli a deviare sulla corsia di sinistra.

Alla vista dell'improvviso inaspettato ostacolo il P. azionava i freni deviando la traiettoria sulla destra, ma dopo aver prodotto sull'asfalto tracce di frenata estese circa venti metri andava a collidere, con la Fiat Punto, contro il semirimorchio Viberti tg. AC35802 agganciato alla motrice Scania tg. CC366NV condotto da Vasile L. che lo precedeva a velocità ridottissima incolonnato agli altri veicoli

Nel violento impatto R.P.riportava gravissime ferite che ne causavano l'immediato decesso

Attesa l'evidente responsabilità del gestore della strada (A.) che non aveva inteso conciliare la controversia, gli attori chiedevano al Tribunale la condanna della convenuta al pagamento delle somme, indicate in citazione, dovute a titolo di risarcimento del danno morale e patrimoniale subito

La spa A.si costituiva tardivamente e contestava gli assunti attorei, respingendo o riferendo ad altri gli addebiti (sia alla società, srl A.P.I. <sup>1</sup> alla quale aveva concesso l'autorizzazione all'installazione di due cartelli pubblicitari e alla srl P. che aveva effettuato i lavori e sia alla condotta di guida imprudente di R.P. )

Rigettata la tardiva richiesta di chiamata in causa, veniva espletata consulenza tecnica, all'esito della quale il giudice emetteva l'ordinanza conciliativa del 10.7.2017 (ex art. 185 bis e 5 II decr.lgsl.28/2010) , irragionevolmente respinta dall'A. (mentre gli attori aderivano)

**-2-**

In sintesi ritiene il Giudice che sussista:

---

1 che posta in liquidazione, aveva ceduto il ramo d'azienda relativo, a Wayap srl che quindi era entrata a tutto titolo nel rapporto

- a. grave responsabilità della spa A. per le condotte del tutte superficiali, approssimative, contrarie a leggi, regolamenti e buon senso della ditta, riconducibile alla convenuta, che stava eseguendo maldestramente il lavoro (cantiere mobile per l'apposizione di cartelli pubblicitari)
- b. il concorso di colpa (15 %) di R.P. per la velocità della Fiat Punto che conduceva lungo una strada notoriamente pericolosa; tale eccesso (invero assai limitato) non assorbe né esclude la responsabilità principale della società proprietaria della strada
- c. il diritto di tutti gli attori, ad esclusione di F.F. alla quale spetta solo il ristoro per la distruzione dell'autovettura di sua proprietà condotta da R.P. , al ristoro dei danni morali e di A.P. anche di quelli patrimoniali. Carezza insuperabile della prova della convivenza con R.P. .

In particolare, quanto al punto

- a) la consulenza tecnica dell'ing. P.M., esente da omissioni, errori e vizi logico- tecnico-giuridici, ben motivata, va pienamente condivisa, avendo peraltro il consulente del giudice facilmente risposto ed annullato gli inverosimili rilievi critici mossi dai consulenti di entrambe le parti (quello degli attori peraltro solo appuntati sulla velocità del veicolo del P.). In questa vicenda le prove a carico della convenuta abbondano, in particolare oltre a quelle strettamente derivanti dalla consulenza cinematica, pesano le dichiarazioni di testimoni oculari (fra i quali uno, altamente qualificato e attivo in quel drammatico contesto, l'Ufficiale dei Carabinieri che trovandosi casualmente in loco, si spendeva per segnalare l'assurdo rischio causato da quell'improvvisato cantiere mobile, così da evitare una tragedia di ben più gravi dimensioni di quella accaduta), quale, oltre al menzionato, il conducente dell'autoarticolato. In definitiva gli atti di PG, le testimonianze e l'egregia consulenza tecnica dell'ing. P.M. attestano, senza ombra di dubbio, che la segnaletica in atto, al momento del sinistro, su quel tratto della via Pontina, non risultava adeguata (per quel tipo di strada che seppure declassata a tipo "C" manteneva tuttavia in quel tratto le caratteristiche di strada di tipo "B") sia per la carenza di lunghezza della fila di coni (lunga circa 100 m), sia per l'assenza preventiva della segnalazione a 500 m di distanza e sia per la mancanza di un cartello che prescrivesse in quella situazione, la riduzione graduale della velocità, al necessario fine di indicare, fin dal km 37+000, la presenza di due cantieri mobili fra il km 37+490 e il km 37+590

Anche a tacere della circostanza che probabilmente i coni neppure erano stati apposti, e venivano frettolosamente messi lì da una signora giunta in loco dopo l'incidente alterando la reale situazione nel quale si era verificato (così il testimone oculare Vasile L.)

Troppo facile e troppo comodo, appaltare servizi a terzi di improbabile adeguatezza economica (nel caso in esame la società alla quale spa A. affidava l'appalto viene definita dalla stessa convenuta "in liquidazione" e quella subentrata affidava a sua volta l'incarico a ditta la cui serietà e solvenza sono tutte da verificare..) e pretendere di essere esonerati da ogni responsabilità (che incombe primariamente

sul proprietario e custode della strada) nei confronti dei soggetti che dalla inadeguata, incauta e sommaria gestione dell'appalto hanno subito gravi danni.

Va ricordato che in tema di appalto *di regola è l'appaltatore che risponde dei danni provocati a terzi ed eventualmente anche dell'inosservanza della legge penale durante l'esecuzione del contratto, attesa l'autonomia con cui egli svolge la sua attività nell'esecuzione dell'opera o del servizio appaltato, organizzandone i mezzi necessari, curandone le modalità ed obbligandosi a fornire alla controparte l'opera o il servizio cui si era obbligato, mentre il controllo e la sorveglianza del committente si limitano all'accertamento e alla verifica della corrispondenza dell'opera o del servizio affidato all'appaltatore con quanto costituisce l'oggetto del contratto. In tale contesto, pertanto, una responsabilità del committente nei riguardi dei terzi risulta configurabile solo allorquando si dimostri che il fatto lesivo sia stato commesso dall'appaltatore in esecuzione di un ordine impartitogli dal direttore dei lavori o da altro rappresentante del committente stesso - tanto che l'appaltatore finisca per agire quale nudus minister privo dell'autonomia che normalmente gli compete - o allorquando risultino presenti gli estremi della culpa in eligendo, il che si verifica se il compimento dell'opera o del servizio sono stati affidati ad un'impresa appaltatrice priva della capacità e dei mezzi tecnici indispensabili per eseguire la prestazione oggetto del contratto senza che si determinino situazioni di pericolo per i terzi* (così fra le tante Cassazione civile sez. lav., 23 marzo 1999, n. 2745)

Con tali premesse non è dubbio che del fatto debba rispondere (oltre che l'appaltatore, se e quando accertato nella sede competente, a favore della spa A. che ha esercitato azione di garanzia), la stessa Spa A. spa, responsabile, in qualità di proprietaria e custode della strada, per i danni di cui trattasi, non avendo la stessa neppure allegato di aver verificato e vagliato con la diligenza esigibile l'affidabilità e la competenza della società alla quale concedeva le autorizzazioni (e men che meno che non potesse accadere che quest'ultima potesse affidare *ad nutum* a soggetto incompetente i lavori in oggetto, così vanificando anche l'eventuale iniziale oculata scelta dell'Spa A.)

Ed invero non vi è stata alcuna dimostrazione da parte della spa A. che l'impresa concessionaria finanziaria fosse idonea a svolgere le prestazioni commissionategli, tali da ritenere assolto l'obbligo di diligenza nella scelta dell'appaltatore. Si tratta di verifica fondamentale in quanto che, diversamente opinando, sarebbe fin troppo facile per un committente, al fine di preconstituirsì un discarico di responsabilità, appaltare a terzi del tutto inadeguati suoi compiti e oneri, sfuggendo agli obblighi derivanti dalla violazione del principio del *neminem laedere*.

Né è pensabile che la prova (dell'idoneità dell'appalto) debba fare carico al danneggiato, che non ne avrebbe alcuna concreta possibilità a differenza del soggetto appaltante (applicazione del principio della prossimità della prova che onera la parte che è, in base alle circostanze del caso, più in grado di offrirla).

- b) Si ritiene condivisibile l'accertamento del C.T.U. secondo il quale la Fiat del P. procedeva ad una velocità superiore di circa 10 km. rispetto al limite di 90 km/h consentita. In ciò va ravvisato un concorso di colpa del conducente che è giusto ed equo alligare nella misura del 15% potendosi ragionevolmente affermare che se avesse rispettato il limite l'incidente si sarebbe egualmente verificato ma avrebbe avuto conseguenze meno disastrose
- c) Del tutto libera e rispettabile è la scelta di due persone che intendono creare una famiglia, di scegliere la forma classica del matrimonio, civile o religioso; ovvero e per contro, la semplice convivenza.

In questo secondo caso, però, si devono anche accettare le regole e le minori garanzie che a tale forma e modalità di rapporto sono associate. Se F.F. fosse stata sposata con R.P. avrebbe avuto *de plano* diritto al risarcimento del danno per la morte del marito. Nel caso in esame invece, si tratta di (asserita) convivenza che onera chi l'assume della necessità di comprovare in primo luogo che una convivenza ci fosse davvero, e poi una serie di fattori, anche indiziari, ma non per questo aleatori, significativi e utili al fine, quali il tempo e i modi della convivenza, le specifiche condotte dei due soggetti convergenti per l'esistenza di una continuativa comunanza di spirito e sentimenti, la sussistenza di duraturi interessi comuni e ogni altro elemento indicatore della effettiva esistenza di un vero robusto e stabile legame affettivo. Nel caso che ci occupa è ben vero che A.P. è figlia di R.P. e di F.F., ma oltre questo non si va. E questo non basta. Che oltre ad avere avuto un figlio, i due convivessero stabilmente all'attuale, e fossero cioè *famiglia*, è escluso, in negativo, in quanto del tutto sfornito di prova (che non poteva certo essere raggiunta mediante l'ammissione dell'apodittica tautologica laconica prova testimoniale richiesta, priva di specificità), e, in positivo, in quanto del tutto carente una qualsivoglia documentazione anche minimale al riguardo (un certificato di famiglia, un certificato di residenza, un conto corrente o postale cointestato, ricevute di biglietti di viaggi fatti insieme et similia, prove documentali di vacanze insieme, abbonamenti per attività ludiche, culturali etc.) Il vuoto assoluto.

La convivenza è stata, ai fini dell'allargamento dei diritti che ne fanno capo, presa in considerazione con sempre maggiore attenzione e sensibilità da parte del **Legislatore** (Legge, 20/05/2016 n° 76 *Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze*, artt.36-65; e da ultimo legge 22 dicembre 2017, n. 21 artt .1 e 5 *Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento*)

Anche la **Giurisprudenza** ha manifestato ampie aperture

In tempi recenti la Suprema Corte con la sentenza n. 8037 del 21 aprile 2016 (Dott. SALME' Giuseppe – Presidente – Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere), ha chiarito che, in caso di morte a seguito di sinistro stradale, al convivente more uxorio della

madre della vittima può essere sì risarcito il danno tanatologico ma solo se viene provata una convivenza duratura <sup>2</sup>

Un recente pronunciamento della S.C., sentenza del 13 aprile 2018 n. 9178, pur confermando tali principi, è andata oltre, richiamando l'opinione (già affermata da Cass. n. 7128 del 2013, *in base al quale integra di per sé un danno risarcibile ex art. 2059 cc - giacché lede un interesse della persona costituzionalmente rilevante, ai sensi dell'art. 2 Cost. - il pregiudizio recato al rapporto di convivenza, da intendere quale stabile legame tra due persone connotato da duratura e significativa comunanza di vita e di affetti, anche quando non sia contraddistinto da coabitazione*).

Fermo restando che è mancata qualsivoglia allegazione e prova della esistenza di una *serie cospicua* di indici presuntivi richiesta dalla giurisprudenza condivisa da questo giudice (in nota 2), sicché comunque la domanda sarebbe da respingere; non si condivide tuttavia l'opinione che anche in mancanza di *coabitazione* possa sussistere convivenza nell'accezione e per i fini che occupano in questa sede.

Le ragioni sono essenzialmente due:

- la prima è il concreto rischio (utilizzando le parole di Cass.9178/2018) *di estendere indefinitamente le maglie delle situazioni risarcibili fino a ricomprendervi legami labili e non sufficientemente stabilizzati e meritevoli di tutela*. Ed infatti se la coabitazione è –nell'assoluta preponderante regola- un indice indiscutibile di convivenza che ben può essere corroborato e implementato da ulteriori indizi a favore della sussistenza di una effettiva

---

2 In motivazione viene esposto che *il rapporto affettivo* (in questo caso tra il figlio del partner e il compagno del suo genitore, nd.r.) *può dirsi rilevante per il diritto quando si inserisca in quella rete di rapporti che sinteticamente viene qualificata come famiglia di fatto. Ed è solo in tale ipotesi che può dirsi costituita una "formazione sociale" ai sensi dell'art. 2 Cost. , come tale meritevole di tutela anche sotto il profilo risarcitorio.*

*Ma una famiglia di fatto non sussiste solamente per il fatto che alcune persone convivano, in quanto la sussistenza della stessa può essere desunta solo da una serie cospicua di indici presuntivi quali la risalenza della convivenza, la diuturnitas delle frequentazioni, il mutuum adiutorium, l'assunzione concreta, da parte del genitore de facto, di tutti gli oneri, i doveri e le potestà incombenti sul genitore de iure.*

*Tutti questi principi possono essere tratti, oltre che dalla costante giurisprudenza della Suprema Corte, anche da quella costituzionale e da quella della Corte Europea dei diritti dell'uomo.*

*In particolare, quest'ultima , nel decidere come dovesse interpretarsi la nozione di diritto alla vita familiare di cui all'art. 8 CEDU, da un lato ha affermato che in tale nozione rientrano anche i rapporti di fatto tra un minore e il compagno del genitore di quegli (Corte EDU, 19.2.2013, n.n. c. Austria, 96), e dall'altro lato ha aggiunto che "la nozione di "vita familiare" ai sensi della su citata norma può comprendere relazioni familiari de facto, purché ricorrano un certo numero di elementi, come ad esempio il tempo vissuto insieme, la qualità delle relazioni e il ruolo assunto dall'adulto nei confronti del bambino" (Corte EDU CEDU 27.4.2010, Moretti e Benedetti c. Italia, 48).*

comunanza di vita e di affetti, al contrario la mancanza di coabitazione, apre le porte all'incertezza e alla equivocità degli elementi di prova

- la seconda è che questa è, evidentemente, la *voluntas legis* che attribuisce preminente efficacia proprio alla coabitazione (al fine dell'accertamento della convivenza)

E' ben vero che la legge 20/05/2016 n° 76 stabilisce che

- *si intendono per «conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile (art.36) e che*
- *in caso di decesso del **convivente di fatto**, derivante da fatto illecito di un terzo, nell'individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite (art.49)*

Si tratterebbe però, limitandosi a questo, di una lettura parziale.

L'incipit dell'art. 36 cit (prima delle parole "si intendono") è di rilievo in quanto prevede:

*Ai fini delle disposizioni di cui ai commi da 37 a 67 etc.*

E l'art. 37 dispone che

*Ferma restando la sussistenza dei presupposti di cui al comma 36, per l'accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 4 e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223*

La mancata produzione di tali attestazioni anagrafiche evidenzia l'assenza della convivenza (o meglio di quell'importante profilo indiziante costituito dalla coabitazione sotto lo stesso tetto) che le certificazioni anagrafiche, ove prodotte, avrebbero probabilmente svelato

**-3-**

Ne consegue che il danno morale, subito *iure proprio* per la perdita del congiunto, spetta alla figlia minore, nonché al padre, alla madre ed al fratello di R.P. , al quale spetta anche il ristoro per le documentate spese di funerali etc

A F.F.va invece riconosciuto il danno, da liquidarsi in via equitativa, per la distruzione della vettura, equitativamente liquidato, previa riduzione per concorso di colpa, in €8.500

A.P., figlia, Nicola P., padre, R.S. , madre, Stefano P., fratello

Non vi sono ragioni, neppure allegare da chicchessia, per dubitare del danno morale per la perdita rispettivamente del padre, del figlio e del fratello e che questo evento costituisca una duratura e tragica privazione del venir meno della persona cara

Per la liquidazione del danno è ragionevole e consigliabile adottare, nella purtroppo perdurante assenza di normativa legale nazionale (preannunciata ma tuttora non realizzata, vedi Codice delle Assicurazioni Decreto legislativo 07/09/2005, n. 209 art. 138 , Legge Concorrenza legge 124/2017, Legge Gelli 24/2017 <sup>3</sup>), le Tabelle elaborate dai Tribunali.

In particolare le Tabelle più autorevoli, note e usate per la determinazione del danno biologico e di quello parentale, che sono quelle del Tribunale di Milano e quelle del Tribunale di Roma.

A favore delle Tabelle del Tribunale di Milano si è pronunciata ripetutamente la Corte di Cassazione (ex multis, Cass. 9367/16, Cass. 20895/15, Cass.14402/11)

Circoscrivendo la riflessione alla tabella (milanese e romana) relativa alla liquidazione del danno parentale, che è quella di interesse nella presente causa, e proprio sulla base delle motivazioni espresse dalla S.C. emergono, ad una attenta verifica, talune non secondarie criticità relativamente alla appropriatezza, rispetto ai fini dichiarati e perseguiti, della prima rispetto alla seconda.

Va premesso e ricordato che secondo la Corte Suprema (sent.30/06/2011 n° 14402) *in tema di liquidazione del danno non patrimoniale, nei diversi aspetti o voci di cui tale unitaria categoria si compendia, l'applicazione dei criteri di valutazione equitativa, rimessa alla prudente discrezionalità del giudice deve consentirne - sia in caso di adozione del criterio equitativo puro che di applicazione di criteri predeterminati e standardizzati , la maggiore approssimazione possibile all'integrale risarcimento; a tal fine tali criteri devono essere pertanto idonei a garantire anche la c.d. personalizzazione del danno (v. Cass., 29/3/2007, n. 7740; Cass., Sez. Un.,11/11/2008, n. 26972)*

A tale riguardo la Corte ha sottolineato come *le tabelle del Tribunale di Milano risultino essere quelle statisticamente maggiormente testate, e pertanto le più idonee ad essere assunte quale criterio generale di valutazione che, con l'apporto dei necessari ed opportuni correttivi ai fini della c.d. personalizzazione del ristoro, consenta di pervenire alla relativa determinazione in termini maggiormente congrui, sia sul piano dell'effettività del ristoro del pregiudizio che di quello della relativa perequazione - nel rispetto delle diversità proprie dei singoli casi concreti - sul territorio nazionale*

*E che l'equità assolve invero (anche) alla fondamentale funzione di "garantire l'intima coerenza dell'ordinamento, assicurando che casi uguali non siano trattati in modo diseguale", con eliminazione delle "disparità di trattamento" e delle "ingiustizie", a tale stregua venendo ad assumere il significato di "adeguatezza" e di "proporzione" (così Cass., 7/6/2011, n. 12408).*

---

### 3 Art. 7

Il danno conseguente all'attività della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, e dell'esercente la professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, integrate, ove necessario, con la procedura di cui al comma 1 del predetto articolo 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti alle attività di cui al presente articolo.

I rilievi che possono essere mossi verso la Tabella licenziata dal Tribunale di Milano nel 2018, sono così riassumibili:

1. si manifesta in modo evidente l'attenuazione di una delle funzioni primarie delle Tabelle, vale a dire la *prevedibilità della decisione*.

Si tratta di un valore fondamentale perché la possibilità di pervenire ad accordi prevenendo un contenzioso, ovvero facendolo cessare una volta accertato l'*an debeat*, passa proprio attraverso l'attitudine della tabella di indicare nel modo meno approssimativo possibile, l'esito dell'operazione di quantificazione della somma destinata al risarcimento, in presenza di un certo numero di dati noti e a disposizione (quali convivenza, età della vittima e dei superstiti etc.)

2. risulta difficile che anche in presenza di dati noti e a disposizione (convivenza, età della vittima e dei superstiti etc.) situazioni analoghe se non identiche ricevano un trattamento – come è giusto che sia- omogeneo
3. l'applicazione concreta della tabella (milanese) finisce per gravare i tribunali di istruttorie lunghe laboriose, indotte dalla insoddisfazione dei danneggiati per i valori medi di liquidazione in taluni casi davvero depressivi espressi dalla tabella

Invero, nella tabella milanese (vedi di seguito) è prevista una colonna nella quale per ogni categoria di congiunto è indicata una somma quale *valore monetario medio*<sup>4</sup> In una seconda colonna è indicato per ogni congiunto *l'aumento personalizzato massimo* relativo

TRIBUNALE DI MILANO  
TABELLE DANNO NON PATRIMONIALE - 2018  
Valori medi di liquidazione

| Valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per un giorno di inabilità assoluta | Aumento personalizzato in presenza di comprovata peculiarità |
|---|--|
| € 96,00   | Fino a max +50%  |

| Danno non patrimoniale per la morte del congiunto   | Aumento personalizzato (fino a max) |              |
|---|-------------------------------------|--------------|
|   | valore monetario medio              |              |
| A favore di ciascun genitore per morte di un figlio   | € 165.960,00                        | € 331.920,00 |
| A favore del figlio per morte di un genitore  | € 165.960,00                        | € 331.920,00 |
| A favore del coniuge (non-separato), della parte dell'unione civile o del convivente di fatto sopravvissuto | € 165.960,00                        | € 331.920,00 |
| A favore del fratello per morte di un fratello  | € 24.020,00                         | € 144.130,00 |
| A favore del nonno per morte di un nipote   | € 24.020,00                         | € 144.130,00 |

4 Con nota integrativa del 12.7.2018 l'Osservatorio Milanese ha precisato che la locuzione *valore medio* di cui alla prima colonna esprimesse il *valore base*, cioè *l'uniformità pecuniaria di base*

Nelle avvertenze che precedono la tabella è affermato che *“i valori indicati in tabella sono quelli medi che di regola la prassi giurisprudenziale ha ritenuto congruo ristoro compensativo nei rispettivi casi di decesso e relazioni parentali ivi previsti”*

*“La misura massima di personalizzazione prevista in tabella deve essere invece applicata dal giudice solo laddove la parte, nel processo, alleghi e rigorosamente provi circostanze di fatto da cui possa desumersi il massimo sconvolgimento della propria vita in conseguenza della perdita del rapporto parentale”*

Nelle stesse avvertenze si prende atto della necessità che si debba tenere conto *“di tutte le circostanze del caso concreto”* che vengono esemplificate discorsivamente con riferimento *“alla sopravvivenza o meno di altri congiunti del nucleo familiare primario, nella convivenza o meno di questi ultimi, nella qualità ed intensità affettiva che caratterizzava il rapporto parentale con la persona deceduta”*

Per quanto riguarda il caso della figlia, dei genitori e del fratello della persona deceduta (che è il caso che ci occupa), la tabella milanese prevede i seguenti valori medi:

Figlio: €.165.960

Genitore : €.165.960

Fratello/Sorella : €. 24.020

Ed i seguenti valori massimi:

Figlio: €.331.920

Genitore : €.331.920

Fratello/Sorella : €.144.130

Emergono due evidenti criticità:

-la prima, specifica, e che salta all'occhio, è il valore inaccettabilmente basso, del tutto contrario al comune sentire, del ristoro per la morte di un fratello o di una sorella;

-la seconda, di carattere generale, è l'eccessiva latitudine dello scostamento fra il valore medio (che secondo le avvertenze dovrebbe costituire il *congruo ristoro compensativo* normale) e quello massimo. Che rende estremamente incerto e discrezionale, e in quanto tali non prevedibile, il *quantum* nonché l'esito decisionale del confronto e del conflitto.

Tanto più che nessun criterio obiettivo e predeterminato accompagna le circostanze (pur menzionate nella tabella) che possono determinare l'incremento del valore medio.

Ben più specifiche e predeterminate le tabelle romane che soddisfano pienamente le esigenze segnalate dalla Corte Suprema, di predeterminazione, prevedibilità e pari trattamento dei ristori.

Nel caso di specie risulta, in applicazione della tabella capitolina, quanto segue:

Valore punto: €.9.443,50

Relazione parentela , figlio : punti 27

Relazione parentela, genitori: punti 27

Relazione parentela, fratello: punti 15

Età della figlia: punti 5

Età dei genitori: punti 3

Età del fratello: punti 4

Età della vittima: punti 4

Totale figlia: punti 27 x €.9.443,50 = €.254.961

Totale ciascun genitore: punti 27 x €.9.443,50 = €.254.961

Totale fratello: punti 15 x €.9.443,50 = €.141.645

Nelle avvertenze della tabella romana, è prevista, peraltro, la possibilità di diminuzione (oltre che di azzeramento in caso di assenza di rapporto affettivo), in relazione alle circostanze del caso. In via analoga la tabella milanese, che esattamente specifica che non esiste un *minimo garantito*

In ragione dell'età della vittima e di quelle dei congiunti al momento del sinistro, considerato che le allegazioni esposte dagli attori relativamente ai legami affettivi e familiari non superano né travalicano la tragica *normalità* di un caso del genere, le somme che è giusto rispettivamente liquidare, sulla base della tabella del Tribunale di Roma (al netto di devalutazione, rivalutazione ed interessi e defalco del 15%) sono le seguenti:

A.P. €. 241.870,00

N. P., R.S. €.241.870,00 ciascuno

S. P. €. 134.371,00 (+ spese funerarie documentate, decurtate del 15%)

**Si reputa inoltre equo e giusto attribuire a A.P. l'ulteriore somma di €.76.500 (all'attuale, €.90.000 -15%) considerate tutte le circostanze del caso (la modesta e precaria retribuzione del padre, la quota di reddito verosimilmente destinata all'attuale alla figlia e quanto avrebbe nel corso degli anni, fino alla sua esigibile indipendenza economica, intorno ai venticinque/ventisei anni, ad essa, continuato a destinare)**

**L'auto Fiat Punto viene valutata, all'atto del sinistro, equitativamente €.9.000.**

**Quanto alle spese funerarie (documentate) sono riconosciute al fratello intestatario della fattura.**

**Le somme riconosciute vanno decurtate in relazione alla percentuale di concorso di colpa di Raffale P. (30%)**

-4-

Le somme sono la risultanza della **attualizzazione** alla data della decisione secondo le tabelle aggiornate: ed invero solo attraverso il meccanismo della rivalutazione monetaria è possibile rendere effettivo il principio secondo cui il patrimonio del creditore danneggiato deve essere ricostituito per intero (quanto meno per equivalente); essendo evidente che, pur nell'ambito del vigente principio nominalistico, altro è un determinato importo di denaro disponibile oggi ed altro è il medesimo importo disponibile in un tempo passato).

Inoltre si è **tenuto conto, dell'ulteriore danno consistente nel mancato godimento da parte del danneggiato dell'equivalente monetario del bene perduto per tutto il tempo decorrente fra il fatto e la sua liquidazione**. Ed invero devesi a tale fine fare applicazione delle presunzioni semplici in virtù delle quali non si può obliterare che ove il danneggiato fosse stato in possesso delle somme predette le avrebbe verosimilmente impiegate secondo i modi e le forme tipiche del piccolo risparmiatore in parte investendole nelle forme d'uso di tale categoria economica (ad esempio in azioni ed obbligazioni, in fondi, in titoli di Stato o di altro genere) ricavandone i relativi guadagni. Con tali comportamenti oltre a porre il denaro al riparo dalla svalutazione vi sarebbe stato un guadagno (che è invece mancato) che pertanto è giusto e doveroso risarcire, in via equitativa

Nello specifico in mancanza di una prova di un danno ulteriore, si ritiene appropriato applicare il principio di cui alla sentenza n. 19499/2008 delle Sezioni Unite della Cassazione, applicando gli **interessi legali**, che non sono deteriori rispetto ai **rendimenti netti dei titoli di stato di durata non superiore ai 12 mesi**, ovvero tutte le tipologie di BOT emessi dallo Stato Italiano e indicate dalla predetta sentenza

Il calcolo è stato effettuato in virtù della sentenza del 17.2.1995 n.1712 della Suprema Corte <sup>5</sup> procedendo prima alla **devalutazione delle somme** (cioè degli importi attualizzati alla data della sentenza) **alla data del fatto**; e successivamente calcolando sugli importi rivalutati anno per anno i relativi interessi legali ai tassi stabiliti per legge anno per anno, senza alcuna capitalizzazione.

---

5 Cassazione civile, sez. un. 17/02/1995 n. 1712

*L'equivalente pecuniario (nei debiti di valore) soddisfa il credito per il bene perduto, ma non anche il mancato godimento delle utilità che avrebbe potuto dare il bene, se fosse stato rimpiazzato immediatamente con una somma di denaro equivalente..... La prova, in proposito, può essere data anche mediante presunzioni semplici e facendo ricorso all'art. 1226 c.c. (criteri equitativi) e, quindi, in questo ambito di equo apprezzamento (art. 2056 c.c.) il lucro cessante può essere liquidato col criterio degli interessi, senza dovere necessariamente fare ricorso al tasso degli interessi legali (Cass. 1 dicembre 1992 n. 12839).*

*Nell'ambito della suddetta valutazione equitativa può tenersi conto .... calcolando gli interessi (per esempio, anno per anno) sul valore della somma via via rivalutata nell'arco del suddetto ritardo; oppure calcolando indici medi di rivalutazione.*

Le spese (che vengono regolate secondo le previsioni – orientative per il giudice che tiene conto di ogni utile circostanza per adeguare nel modo migliore la liquidazione al caso concreto- della l.24.3.2012 n.27 e del D.M. Ministero Giustizia 22.7.2012 n.140 e che tengono conto **dell'irragionevole rifiuto della convenuta di giungere ad un accordo; irragionevole in quanto un accordo con i danneggiati non avrebbe in alcun modo, previa apposizione di specifiche e usuali clausole di salvaguardia, compromesso l'azione di rivalsa della spa A.** ) seguono la soccombenza e vengono liquidate e distratte come da richiesta come in dispositivo.

La sentenza è per legge esecutiva.-

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda eccezione e deduzione respinta, così provvede:

- **CONDANNA** l'Azienda Strade L.A. in persona del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore di
  - **A.P. €.318.370,00**
  - **N. P. e R. S. : €.241.870,00 ciascuno**
  - **S. P. €. 138.621,00**
  - **F.F.di €.8.500,00**oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo;
- **CONDANNA** l'Azienda Strade L.A. al pagamento delle spese di causa che liquida in favore degli avv.ti F. e S. B.i, antistatari, in complessivi €.35.000,00 per compensi oltre €. 700,00 per spese oltre IVA, CAP e spese generali; spese di CTU a carico definitivo della convenuta;
- **RIGETTA** ogni diversa domanda;
- **SENTENZA** esecutiva

Roma lì 29.11.2018

*Il Giudice*  
*dott.cons.Massimo Moriconi*